Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 7 febbraio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900
Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500
Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500
Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, n. 864.

Ricostituzione del comune di Nurachi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 19 agosto 1927, n. 1701;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Nurachi, aggregato con R. decreto 12 agosto 1927, n. 1701, al comune di Riola Sardo, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Nurachi e Riola Sardo.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Nurachi e quello del comune di Riola Sardo saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 19 agosto 1927, n. 1701.

Al personale già in servizio presso il comune di Riola Sardo e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1946
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 78. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, n. 865.

Ricostituzione del comune di Goni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 31 maggio 1928, n. 1513;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Goni, aggregato con R. decreto 31 maggio 1928, n. 1513, al comune di San Basilio, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di San Basilio e Goni.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Goni e quello del comune di San Basilio saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 31 maggio 1928, n. 1513.

Al personale già in servizio presso il comune di San Basilio che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1946
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 84. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, n. 866.
Ricostituzione del comune di Paceco.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 8 agosto 1938, n. 1329;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Paceco, aggregato al comune di Trapani con R. decreto 8 agosto 1938, n. 1329, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.
Il Prefetto di Trapani, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Paceco e di Trapani.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Paceco e quello del comune di Trapani saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni di Paceco e di Trapani anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 8 agosto 1938, n. 1329.
Al personale già in servizio presso il comune di Trapani e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 83. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, n. 867.
Ricostituzione del comune di Sini (Cagliari).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 15 aprile 1928, n. 978;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Sini, aggregato con R. decreto 15 aprile 1928, n. 978, al comune di Baressa, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.
Il Prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Baressa e Sini.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Sini e quello del comune di Baressa saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni di Baressa e Sini anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 15 aprile 1928, n. 978.
Al personale già in servizio presso il comune di Baressa e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 82. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, n. 868.

Ricostituzione del comune di Birori (Nuoro).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 15 gennaio 1928, n. 78;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Birori, aggregato con R. decreto 15 gennaio 1928, n. 78, al comune di Macomer, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Nuoro, sentita la Giunta provinciale amministrativa provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Birori e di Macomer.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Birori e quello del comune di Macomer saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni di Birori e Macomer anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 15 gennaio 1928, n. 78.

Al personale già in servizio presso il comune di Macomer, che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1946
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 79. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, n. 869.

Ricostituzione del comune di Baratili San Pietro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 19 agosto 1927, n. 1701;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Baratili San Pietro, aggregato con R. decreto 19 agosto 1927, n. 1701, al comune di Riola Sardo, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Riola Sardo e Baratili San Pietro.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Baratili San Pietro e quello del comune di Riola Sardo saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 19 agosto 1927, n. 1701.

Al personale già in servizio presso il comune di Riola Sardo che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1946
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 77. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 dicembre 1945, n. 870.

Proroga del termine per la ultimazione degli impianti idroelettrici in Sicilia e in Sardegna.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive disposizioni;
Visto il R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 770;
Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1838;
Vista la legge 23 gennaio 1941, n. 151;
Vista la legge 7 gennaio 1943, n. 31;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria e il commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Il termine fissato all'articolo 2 della legge 23 gennaio 1941, n. 151, per l'ultimazione delle opere di costruzione di serbatoi e laghi artificiali e delle opere principali di nuovi impianti idroelettrici in Sicilia e in Sardegna, già prorogato al 31 dicembre 1945 con la legge 7 gennaio 1943, n. 31, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1947.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — SCOCCIMARRO — CORBINO — GULLO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 89. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1946, n. 11.

Riduzione del periodo di pratica forense per l'ammissione agli esami di procuratore.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore e le successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore è ridotto temporaneamente a tre mesi per gli ex combattenti (militari, patrioti e partigiani), reduci dalla prigionia e dai campi di internamento all'estero e per coloro che sono stati impediti per ragioni razziali o per forzata residenza all'estero per motivi politici di attendere al periodo normale di pratica.

Di tale riduzione non si tiene conto ai fini dell'iscrizione nell'albo degli avvocati, a termini degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 318.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche rispetto agli esami indetti con decreti Ministeriali 12 giugno e 10 ottobre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 91. — VENTURA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 gennaio 1946, n. 12.

Attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 809, con il quale è istituito il Ministero del commercio con l'estero;
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero del commercio con l'estero esercita tutte le attribuzioni inerenti ai rapporti commerciali con l'estero, sia rispetto ai privati che alle pubbliche amministrazioni, salve le attribuzioni del Ministero degli affari esteri. A tale scopo esso, di concerto con gli altri dicasteri interessati, provvede:

a) al coordinamento ed alla esecuzione dei programmi di importazione e di esportazione e alla disciplina delle operazioni relative;

b) alla trattazione delle convenzioni e degli accordi internazionali che abbiano per oggetto scambi di merci ed i relativi servizi ed i pagamenti che ne conseguono;

c) alla disciplina dei movimenti valutari concernenti le importazioni e le esportazioni di merci e alla distribuzione, ai fini del pagamento delle importazioni, dei mezzi valutari sia provenienti dalle esportazioni sia da altre disponibilità assegnate dal Ministero del tesoro;

d) all'esame e approvazione di operazioni di finanziamento relative a scambi di merci con l'estero;

e) alle definizioni ed all'esecuzione di qualsiasi altra forma di intesa o accordo riflettenti l'approvvigionamento del Paese;

f) alla trattazione dei problemi concernenti il commercio di deposito, di transito ed ogni altra forma di attività intermediaria.

Art. 2.

Il Ministero del commercio con l'estero, d'intesa con gli altri dicasteri interessati, provvede allo studio e alla iniziativa dei provvedimenti, che non abbiano carattere esclusivamente fiscale, relativi alla tariffa doganale, alla temporanea importazione ed esportazione di merci, alla restituzione dei diritti pagati sulle materie prime impiegate nella fabbricazione di prodotti da esportare, ai divieti economici di importazione e di esportazione.

I provvedimenti previsti nel comma precedente ed i provvedimenti preveduti dall'art. 1 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, concernente modificazioni della procedura per la concessione di temporanee importazioni ed esportazioni, convertito, con modificazioni, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, sono emanati previo concerto tra il Ministro per le finanze, il Ministro per il commercio con l'estero e gli altri Ministri interessati.

I provvedimenti legislativi in materia doganale, provvedimenti che costituiscono o sopprimono zone industriali, zone, punti, porti e depositi franchi, o che ne modificano il regime o le estensioni, nonchè i provvedimenti che disciplinano il regime delle merci in transito nel territorio dello Stato sono emanati di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero e con gli altri Ministri interessati.

Art. 3.

I servizi, gli organi, e, di regola, il personale trasferiti al Ministero dell'industria e del commercio per effetto del R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, e del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, passano al Ministero del commercio con l'estero. D'intesa con il Ministero del tesoro e con gli altri dicasteri interessati potranno passare al Ministero del commercio con l'estero, anche in parte, servizi, organi e personale già loro assegnati, di provenienza del cessato Ministero per gli scambi e per le valute.

L'Ufficio coordinamento tecnico ed esecuzione dei piani di importazione, già alle dipendenze del soppresso Ministero della ricostruzione, passa al Ministero del commercio con l'estero, col relativo personale, compresi gli esperti. Agli esperti spetta il trattamento economico previsto dal decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 318. L'assegnazione di tale personale al Ministero del commercio con l'estero sarà fatta di concerto con il Ministero dell'industria e commercio.

Art. 4.

Le autorizzazioni previste dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370, sono di competenza del Ministero del commercio con l'estero, che vi provvede di concerto con il Ministero del tesoro e con gli altri dicasteri interessati.

Art. 5.

L'Istituto nazionale per il commercio estero è posto alle dirette dipendenze del Ministero del commercio con l'estero

L'Ufficio italiano dei cambi è tenuto a fornire al Ministero del commercio con l'estero tutti i dati in suo possesso riflettenti le disponibilità di mezzi di pagamento all'estero e ad eseguire le istruzioni e gli ordini che il Ministero stesso impartirà per l'attuazione dei compiti di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 1.

Art. 6.

Il Ministero del commercio con l'estero darà ai consiglieri e addetti commerciali e in genere agli uffici commerciali all'estero dirette istruzioni, che siano necessarie all'espletamento delle proprie attribuzioni, e i predetti funzionari sono tenuti a trasmettere direttamente le informazioni e le segnalazioni, che comunque riflettano materie di competenza del predetto Ministero, inviando copia dei loro rapporti anche al Ministero degli affari esteri.

Art. 7.

I funzionari degli uffici commerciali all'estero di nuova nomina, prima di essere assegnati ad una sede all'estero, saranno destinati per un periodo non inferiore a due anni presso il Ministero del commercio con l'estero oppure presso il Ministero degli affari esteri, in conformità delle intese prese, di volta in volta, fra due Ministeri competenti.

E' inoltre consentito il distacco di non più di tre funzionari del ruolo degli addetti commerciali presso il Ministero del commercio con l'estero.

Art. 8.

L'istituzione, la soppressione e lo spostamento degli uffici commerciali all'estero, la destinazione, il trasferimento e il richiamo dei loro titolari, ed in genere del personale addettovi, dovranno essere disposti di concerto fra il Ministero degli affari esteri e il Ministero del commercio con l'estero.

provvedimenti relativi al riordinamento del servizio degli uffici commerciali all'estero ed alla eventuale revisione e riduzione del ruolo del personale relativo previsto dall'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, sono adottati su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero.

Art. 9.

Fino a quando non sarà provveduto a stanziare nei modi di legge nel bilancio del Ministero del commercio con l'estero i fondi relativi ai servizi e al personale da esso dipendenti, le relative spese saranno ripartite proporzionalmente fra il Ministero dell'industria e del commercio e quello del tesoro.

Art. 10.

E' abrogata ogni disposizione incompatibile con il presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1946
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 93. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1946.

Sostituzione del sindacatore della ditta individuale Gajdon Clotilde, con sede in Torre Pellice (Torino).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 25 ottobre 1945, con cui è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Gajdon Clotilde in Schnidler, con sede in Torre Pellice (Torino), e nominato sindacatore il rag. Salchi Vittorio;

Ritenuto che il predetto rag. Salchi Vittorio è deceduto e pertanto occorre nominare sindacatore altra persona;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100, ed il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' nominato sindacatore della ditta individuale Gajdon Clotilde, con sede in Torre Pellice (Torino), l'on. Gay Matteo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(261)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1946.

Sostituzione del sequestratario della società in nome collettivo « La Metallochimica », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 14 agosto 1945, con cui è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo « La Metallochimica », con sede in Milano, via Solferino n. 7, e nominato sequestratario il rag. Ruggeri Ugo;

Ritenuto che il predetto rag. Ruggeri Ugo è irreperibile e pertanto occorre affidare detto incarico ad altra persona;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100, ed il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' nominato sequestratario della società in nome collettivo « La Metallochimica », con sede in Milano, il dott. Bono Luigi in sostituzione del rag. Ruggeri Ugo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(268)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1946.

Modificazioni alla tariffa dei biglietti di abbonamento sulle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1498, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911;

Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 1944;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le zone di percorrenza da 61 a 200 chilometri previste dalla tariffa n. 14 per i biglietti di abbonamento ordinari sono soppresse, con le relative basi chilometriche, ed in loro vece è stabilita un'unica zona da 61 a 200 chilometri con le basi chilometriche di L. 25, 18, 10, per la 1ª, 2ª e 3ª classe.

Art. 2.

Il limite massimo di percorrenza per il rilascio degli abbonamenti ordinari è elevato a km. 200.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 31 gennaio 1946

Il Ministro per i trasporti
LOMBARDI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(325)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1946.

Sottoposizione a sequestro della società a responsabilità limitata « Electron », con sede in Venezia, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la società a responsabilità limitata « Electron », con sede in Venezia, S. Gregorio 173-175, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La società a responsabilità limitata « Electron », con sede in Venezia, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il gr. uff. Milazzo Salvatore.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° febbraio 1946

Il Ministro: CORBINO

(319)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 21 gennaio 1946, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha concesso l'exequatur alla signorina Sofia P. Kearney, Vice console degli Stati Uniti d'America a Genova.

(301)

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco di decreti interministeriali con i quali le Amministrazioni provinciali di Enna e di Agrigento sono state autorizzate ad assumere mutui pel pareggio del bilancio 1945.

Decreti interministeriali con i quali talune Amministrazioni provinciali sono state autorizzate ad assumere con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, i mutui per ciascuna di esse rispettivamente indicato, pel pareggio del bilancio 1945:

Decreto interministeriale 5 ottobre 1945, Amministrazione provinciale di Enna, importo del mutuo L. 2.000.000;

Decreto interministeriale 31 ottobre 1945, Amministrazione provinciale di Agrigento, importo del mutuo L. 1.200.000.

(307)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca del trasferimento di professori della Regia università di Firenze

Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è stata disposta la revoca dei trasferimenti effettuati nei confronti dei sottonotati professori nelle Facoltà e per la cattedra a fianco indicata:

Facoltà di giurisprudenza:

prof. Raul Alberto Frosali, diritto penale, Firenze;
prof. Pietro Agostino D'Avack, diritto ecclesiastico, Firenze;
prof. Salvatore Romano, diritto civile, Firenze.

Facoltà di scienze politiche:

prof. Rodolfo Di Mattei, storia delle dottrine politiche, Firenze;
prof. Pompeo Biondi, dottrina dello Stato, Firenze.

Facoltà di economia e commercio:

prof. Armando Sapori, storia economica, Firenze;
prof. Francesco Ferrara, diritto commerciale, Firenze;
prof. Pacifico Giorgio De Semo, istituzioni di diritto privato, Firenze.

Facoltà di medicina e chirurgia:

prof. Bruno Borghi, patologia generale, Firenze.

Le Facoltà interessate, giusta il disposto del citato art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, devono, entro tre mesi dalla data di comunicazione della avvenuta revoca, formulare le loro proposte per la conferma del titolare o per il trasferimento alla cattedra medesima di altri eventuali aspiranti, i quali possono presentare direttamente al preside della Facoltà la relativa domanda entro un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(306)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rinnovazione delle obbligazioni di 3ª serie pel risanamento della città di Napoli emesse in forza del R. decreto 18 ottobre 1889, n. 6481.

Con la riscossione del semestre d'interessi al 1° gennaio 1944, le obbligazioni pel risanamento della città di Napoli di 3ª serie, emesse in forza del R. decreto 18 ottobre 1889, n. 6481, sono rimaste prive di cedole. Le obbligazioni stesse saranno pertanto cambiate in altre nuove, con lo stesso numero d'iscrizione, munite di una serie di 29 cedole:

dal n. 109 per la scadenza al 1° luglio 1944;
al n. 137 per la scadenza al 1° luglio 1958, data di estinzione della predetta serie di obbligazioni.

Le antiche obbligazioni potranno essere presentate, o direttamente a questa Direzione generale, oppure a mezzo delle Intendenze di finanza (uffici provinciali del Tesoro), esclusa quella di Roma, descritte in ordine progressivo per numero d'iscrizione, su apposita domanda, portante anche l'indicazione in tutte lettere della quantità complessiva delle obbligazioni stesse, datata e sottoscritta, in modo chiaro ed intelligibile, con nome, cognome, paternità ed indirizzo di chi richiede l'operazione. All'atto della consegna verrà loro rilasciata apposita ricevuta.

Le domande di rinnovazione sono esenti da tassa di bollo e da quella di concessione governativa. Dovranno però essere accompagnate da tante marche da bollo da lire una, quanti siano i titoli nuovi da consegnarsi.

Gli esibitori delle antiche obbligazioni dovranno apporre sulle medesime la propria firma sotto la dichiarazione di eseguito annullamento.

La consegna delle nuove obbligazioni verrà fatta a mezzo delle sezioni di Tesoreria presso gli stabilimenti della Banca d'Italia, nei capoluoghi di provincia, contro restituzione della ricevuta rilasciata come sopra.

Roma, addì 23 dicembre 1945

(308) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 5 febbraio 1946 - N. 30

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	322,60
Australia	322,60	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,15	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	413,50	Svizzera	23,31
Francia	0,8396	Turchia	77,52
Gran Bretagna	403,25	Unione Sud Afr.	400,70
India (Bombay)	30,20		

Rendita 3,50 % 1906	101,25
Id. 3,50 % 1902	92,40
Id. 3 % lordo	88,20
Id. 5 % 1935	98,65
Redimibile 3,50 % 1934	87,525
Id. 5 % 1936	98,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	100,025
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	100,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	100,075
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,025
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,60
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,05
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,05

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.